



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,

Letto il ricorso per la ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (per accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) proposto da Maria Palpini (C.F. PLPMRA57E55A747S) e Raffaele Lorenzini (LRNRFL59B08F205Q);

Visti gli articoli 7 e seguenti L. n. 3 del 2012;

Rilevato che a norma dell'art 10 L. n. 3 del 2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore, che intende ristrutturare debiti derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale:

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché non sussistono i presupposti per l'assoggettabilità a fallimento;

2- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 7, comma

2, L. n. 3 del 2012;

3- sono residenti in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;

4- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all'art 9 comma 2 L. n. 3 del 2012; va documentato l'avvenuto deposito della proposta, a cura dell'OCC, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L. n. 3 del 2012;

5- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge;

ritenuto pertanto che possa procedersi alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art 10 comma 1 L. n. 3 del 2012;

ritenuti sussistenti i presupposti per l'ammissibilità della procedura "familiare" a norma dell'art. 7-bis L. n. 3 del 2012;

ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione con la procedura R.G. n. 2/2022 proposta Gea S.n.c. di Palpini Maria, di cui i ricorrenti sono (unici) soci illimitatamente responsabili;

ritenuto, in ogni caso, necessario che le due procedure vengano coordinate vista la connessione (in termini di reciproco condizionamento) tra le stesse;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **13.7.2022** ore **12.50** per la verifica dell'accordo, disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, dei decreti di richiesta integrazioni, delle integrazioni fornite e del presente decreto;

precisa che nelle more l'OCC dovrà verificare il raggiungimento dell'accordo a norma dell'art. 11 e compiere le attività di cui all'art. 12, comma 1, L n. 3 del 2012;

dispone che la proposta, le integrazioni fornite ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;

dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali - compresa quella presso terzi in corso - o sequestri conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

avverte il debitore che fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Rimini, 13/05/2022

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)